

C.F.: 9354 8720726

P.IVA: 08936530727

STATUTO

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

“IMPRESSIO”

ART.1 Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi della legge 383/2000, l'Associazione di Promozione Sociale denominata, “**Impressio**”, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017 e successive modifiche.

Quale ente del Terzo settore, l'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore RUNTS, allorquando istituito e ammessa. L'associazione ha sede in Via Trieste n. 4 in Sannicandro di Bari (BA), essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta. L'Associazione ha facoltà, qualora se ne ravvisi la necessità, di istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative; o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART.2 Scopo sociale

L'Associazione può svolgere attività ricreative e culturali nonché nei settori dello sport; comprese quelle discipline ed attività di carattere educativo, pedagogico, e di promozione sociale, attività di utilità sociale a favore degli associati come pure di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, oltre alle attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia di Associazioni. È apartitica, apolitica antirazzista e laica, ed è costituita da cittadini liberamente associati e desiderosi di tradurre in impegno concreto il loro senso morale e civile.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Per realizzare le proprie finalità sociali, l'Associazione si propone di:

- Contribuire allo sviluppo artistico, culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- Favorire l'estensione di attività culturali, sportive, ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni democratiche;

- Sostenere e diffondere la ricerca dell'arte in tutte le sue forme, con particolare riguardo verso le discipline sportive, del teatro, della musica, della poesia, della performance sia da parte degli associati che di compagnie e soggetti esterni. Tramite la pratica, la promozione e la didattica dell'arte intende partecipare con contributi di carattere culturale e con manifestazioni di carattere ricreativo alla vita della comunità della penisola Italiana, fornendo servizi culturali per tutta la collettività, in favore di un dialogo che possa creare un terreno fertile di incontri e di idee. Volta alla pace e alla convivenza;
- Organizzare eventi, tornei, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di formazione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;
- Avanzare proposte agli Enti pubblici per promuovere e diffondere le suddette attività;
- Organizzare attività didattiche rivolte agli associati per la ricerca e l'approfondimento delle tematiche inerenti alle attività istituzionali promosse;
- Promozione, diffusione e la pratica di ogni attività culturale, sportiva, artistica, ricreativa e del tempo libero al fine di favorire i contatti tra Soci e per completare i programmi di formazione, per attuare le iniziative di studio;
- Istituzione di centri estivi ed invernali con finalità culturali, ricreative e del tempo libero;
- Organizzazione e promozione di convegni, congressi, viaggi, corsi, centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo e del tempo libero;
- Gestire e possedere, prendere o dare in locazione qualsiasi tipo di impianto sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede od aprire sedi secondarie in Italia o all'estero, potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente;

Porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non commerciali, come ad esempio attività commerciali propedeutiche e/o collegate, rispettando ovviamente i dettami delle leggi e dei regolamenti in vigore in materia;

ART. 3 Attività sociali

L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività, il seguente elenco è puramente esemplificativo e non esaustivo:

- Offre opportunità di aggregazione, di impegno e di crescita civile, morale.
- Offre integrazione sociale, culturale, educativa e ricreativa.
- Programma, produce e gestisce dal principio al suo naturale decorso un'attività culturale quali corsi didattico-laboratoriali per bambini e adulti nelle discipline artistiche, sportive, teatrali, storiche e archeologiche e museali. Spettacoli teatrali originali e non, nel rispetto della normativa vigente. Seminari e/o lezioni in ambito teatrale, musicale e artistico. Letture animate e animazione ricreativa in genere per bambini, anziani e persone svantaggiate. Servizio di doposcuola. Servizio di visite guidate storico-artistiche (aree archeologiche, monumenti artistici, percorsi organizzati, gite ed escursioni culturali).
- Organizzazione di eventi culturali: manifestazioni, incontri, seminari, spettacoli, performance, reading, mostre e vernissage, concerti, saggi, proiezioni e cineforum, convegni, corsi di istruzione, qualificazione.
- Attività radiofonica tramite web radio, con la creazione di format originali, seguendo un palinsesto che favorisca la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione.
- Partecipa a banchi e mercatini per raccolta fondi necessari al sostentamento dell'Associazione.
- Cura iniziative editoriali, produzioni scientifiche, redazione di articoli, saggi, libri, audiolibri e periodici che favoriscano la diffusione della cultura posta alla base delle finalità dell'Associazione, anche a livello multimediale nei supporti informatici e virtuali quali ebook, podcast, mp3, siti web, social network, blog e supporti audio-visivi, nell'intento di realizzare opere e strumenti di

divulgazione per tenere sempre informati gli associati e non della propria attività e del maturare delle sue idee messe in pratica. L'Associazione si rende disponibile anche per la correzione e la revisione di tali iniziative editoriali per conto terzi, a titolo di collaborazione esterna, senza scopo di lucro. Partecipazione alle feste in piazza con contributi culturali e non, stand presso fiere per la presentazione di un progetto.

- L'Associazione partecipa con contributi di carattere culturale alla vita della collettività, a tal fine può richiedere sovvenzioni, finanziamenti, contributi e sponsorizzazioni da parte di enti privati come di enti pubblici.
- Affianca Enti, Istituzioni e Associazioni di Volontariato che abbiano fini in armonia con quelli dell'Associazione.
- L'Associazione può avvalersi di collaboratori esterni quali ad esempio attori, scenografi, tecnici di varia natura, informatici, cantanti, musicisti, artisti, insegnanti, operatori sociali, educatori o altre persone specializzate a seconda delle necessità delle attività dell'Associazione;
- Le attività istituzionali dell'Associazione sopra elencate saranno svolte gestendo strutture e spazi sia pubblici che privati, a seconda delle necessità e disponibilità.
- Gestisce direttamente teatri, spazi deputati per lo sport e l'arte in generale, scuole di musica, studi di registrazione, sale per laboratorio anche interi stabili dati in gestione all'Associazione.
- Fornire servizio di bar e di ristorazione ai propri soci.
L'associazione effettuando ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo, potrà inoltre:
- Svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi fissati nel presente Statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare e finanziaria, necessari o utili alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.
- Può partecipare a società e consorzi le cui attività si integrino nell'attività dell'associazione stessa;
- Stimolare lo spirito d'amicizia e di solidarietà fra tutti i Cittadini;
- Per il raggiungimento degli scopi indicati, l'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.
- L'Associazione potrà inoltre compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini.
- L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.
- Attuare ogni altra iniziativa o esercitare ogni altra attività necessaria o meramente opportuna al raggiungimento degli scopi che precedono.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili della persona.

ART. 4 Soci

Il numero dei Soci è illimitato. All'Associazione possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi; tutti i Soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle Assemblee Sociali. La qualifica di Socio dà diritto a frequentare la sede sociale ed eventuali sedi secondarie, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. Possono diventare soci dell'Associazione, tutti coloro che abbiano compiuto il 18° anno di età e che condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione. È prevista la possibilità che vi siano soci minori d'età. In questo caso il diritto di voto verrà esercitato dal genitore che esercita la patria potestà, ovvero da chi ne fa le veci. L'Associazione esclude la temporaneità della

partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea.

È possibile indicare alcune categorie di soci:

- Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.
- Soci ordinari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.
- Soci onorari sono persone, enti o istituzioni alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

N.B. La definizione di categorie di soci non deve comportare differenze nel riconoscimento dei diritti e dei doveri dei soci.

ART. 5 Modalità di ammissione

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi a quanto stabilito dal presente Statuto ed alle deliberazioni degli Organi Sociali.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minori, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. È compito del Presidente dell'Associazione o di altro membro del Consiglio Direttivo, a ciò appositamente delegato con atto deliberato dal Consiglio medesimo, valutare l'accettazione della domanda di ammissione a socio. La presentazione della domanda di ammissione, il contestuale versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda fosse respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione. Nel caso in cui la domanda di adesione sia presentata da soggetto non persona fisica, alla domanda deve essere allegata copia dello statuto sociale e atto deliberativo dell'organo interno che conferisce al firmatario della domanda i poteri per richiedere l'adesione all'Associazione. La tessera rilasciata al socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo; essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di altra domanda di ammissione. È pertanto, esclusa la temporaneità della partecipazione del socio alla vita associativa, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. N. 460/97.

ART. 6 Diritti e doveri degli associati

Tutti i soci hanno uguale diritto di voto e di partecipazione alla vita associativa, in particolare per quanto riguarda l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti, l'elezione degli organi direttivi, l'approvazione del bilancio. Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Associazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative.

I soci sono tenuti:

1. al pagamento annuale della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati, dà diritto al Consiglio Direttivo di procedere all'esclusione del socio per morosità.

2. alla osservanza dello Statuto, e di eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali; comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamenti di quote straordinarie.

ART. 7 Modalità di ammissione

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione. Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie; arreca danni morali o materiali all'Associazione; danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale. L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta. I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento di una nuova quota d'iscrizione. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.

ART. 8 Intrasmissibilità delle quote sociali

Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 1, del D: Lgs. N. 460/97, tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato non sono trasmissibili, fatta eccezione per causa di morte e non sono rivalutabili.

ART. 9 Finanziamento dell'Associazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione sono coperte dalle seguenti entrate:

- quote degli associati, che possono essere richieste: all'atto dell'ammissione; per il rinnovo annuale della tessera; quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività svolte.

Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

- entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;
- erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici e/o privati.

Altre entrate derivanti da occasionali o continuative attività commerciali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento dei fini istituzionali dell'Associazione.

ART. 10 Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

- dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- da lasciti e donazioni diverse;
- dall'eventuale fondo di riserva.

Il patrimonio dell'Associazione sotto qualsiasi forma deve essere destinato esclusivamente ai fini e per le attività istituzionali previste dallo Statuto. Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non ne possono chiedere la divisione, né pretendere la propria quota.

ART. 11 Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. L'Assemblea può, con delibera motivata approvata dalla maggioranza dei presenti, modificare i termini della scadenza dell'esercizio annuale, adattandoli ai programmi e alle attività sociali.

ART. 12 Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il rendiconto deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea. Il rendiconto deve indicare separatamente i dati dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

ART. 13 Utili e residui attivi

Gli eventuali utili e residui attivi del bilancio devono essere devoluti come segue:

- a disposizione per iniziative di carattere assistenziale, culturale, sportivo o ricreativo in sintonia con gli scopi dell'Associazione, o per realizzare nuovi impianti o ammodernamenti delle attrezzature e struttura sociali esistenti;
- al fondo di riserva.

ART. 14 Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i soci anche in modo indiretto proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge.

ART. 15 Rappresentanza legale

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente, che la esercita ai sensi di legge.

ART. 16 Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

ART. 17 L'assemblea

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. L'Assemblea è convocata con annuncio scritto inviato al domicilio di ogni socio, e tramite affissione in bacheca, almeno dieci giorni prima della data convenuta. L'annuncio deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e della seconda convocazione. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario consuntivo (e di quello preventivo se l'associazione decida di farlo). Essa, inoltre, deve essere convocata entro i venti giorni successivi alla richiesta scritta di almeno un decimo (1/10) degli associati aventi diritto al voto. Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno esprimere per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata per:

- l'elezione del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto, ogni 1 anno;
- la discussione e le deliberazioni eventuali concernenti ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi dell'associazione;
- la discussione e l'approvazione dei programmi di attività e della relazione sociale
- (se previsto dallo Statuto) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'Associazione;
- (se previsto dallo Statuto) l'elezione dei membri del Collegio dei Probiviri;
- la ratifica della sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;
- l'approvazione dell'eventuale regolamento e le sue variazioni;
- la ratifica sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;
- la ratifica sull'esclusione dei soci;

L'associazione, inoltre, può deliberare su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, quali, ad esempio:

- l'approvazione dei rimborsi massimi previsti per i membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente per i soci, qualora svolgano funzioni di interesse generale per l'Associazione. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- l'approvazione delle modalità e di un eventuale ammontare massimo dei compensi per le eventuali prestazioni d'opera che si rendano necessarie ai fini della realizzazione degli impegni dell'Associazione.

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione, o da altro associato in Sua assenza. L'Assemblea è idonea a deliberare quando sia stata regolarmente convocata e, in prima convocazione sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto. L'Assemblea deve essere riunita in seconda convocazione almeno il giorno successivo alla prima. L'Assemblea s'intende riunita in seconda convocazione ed idonea a deliberare, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto. Ogni socio ha diritto a un voto. Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione e non deve aver avuto, o non deve avere in corso, provvedimenti disciplinari. Ogni socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro socio. Ogni socio può ricevere due deleghe, purché il delegante sia in regola con il versamento delle quote sociali. Ogni socio può essere eletto a ricoprire qualsiasi carica prevista dal presente Statuto. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del Segretario, a ciò preposto dal Presidente o di chi ne fa le veci, scegliendolo tra i presenti, anche non soci. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi l'ha redatto, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni socio può prenderne visione.

ART. 17 Bis Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall'art. 19. L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una "maggioranza qualificata" di soci - si consiglia un quorum di presenti - di persona o su delega
- di due terzi (2/3) - e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti
- scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati, presenti di persona o per delega.

ART. 18 Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi limitativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei soci alle attività dell'Associazione
- redigere regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto ed emanare qualsiasi normativa o disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, inclusi l'assunzione, il licenziamento e ogni altro atto dovuto nei confronti dell'eventuale personale dipendente e/o dei collaboratori retribuiti
- redigere il rendiconto economico-finanziario consuntivo dell'Associazione (e quello preventivo, se l'associazione decide di farlo) e sottoporlo all'Assemblea
- sottoporre alla ratifica dell'Assemblea l'importo delle quote associative annue e gli eventuali contributi straordinari
- determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento
- decidere in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci
- sottoporre alla ratifica dell'Assemblea l'esclusione dei soci
- compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

ART. 19 Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ogni 1 anno, così come fissato dall'art. 17. Esso è composto da un numero minimo di tre membri e massimo di tredici, eletti tra i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari e rieleggibili nel tempo. (oppure si può decidere che i membri del C.D. siano rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui nessun aderente sia disponibile a candidarsi per ricoprire dette cariche (oppure) salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti). Il Consiglio può attribuire ai consiglieri incarichi specifici da svolgere in collaborazione con il Presidente. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso scritto da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione. Esso deve essere riunito almeno ogni sei mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare. Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Sono presiedute dal Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità, è prevalente il voto del Presidente. (oppure si può decidere che le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di

parità di voti la deliberazione si considera non approvata). I Consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio. Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dai presenti e contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte. Il Consiglio Direttivo è riconfermabile nella carica. In caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica, impedimento definitivo o altro motivo di cessazione dalla carica di consigliere in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero consiglio direttivo e cioè in numero inferiore alla metà più uno dei consiglieri, si procede all'integrazione del Consiglio Direttivo utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dei consiglieri surrogati. Nel caso non sia possibile procedere al sistema d'integrazione del consiglio direttivo come sopra, si procederà a nuove elezioni alla prima assemblea utile. Qualora l'assemblea utile sia stata celebrata di recente e sia compromessa il funzionamento del Consiglio direttivo, dovrà essere indetta entro sessanta (60) giorni e tenuta nei successivi trenta (30) giorni l'assemblea straordinaria per le elezioni integrative.

ART. 20 Obblighi dei membri del Consiglio Direttivo

Ai sensi dell'articolo 90 della Legge n. 289/2002 è fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire cariche sociali in altre società od associazioni sportive svolgenti attività nell'ambito delle medesime discipline sportive praticate dall'Associazione e/o discipline sportive riconosciute dal CONI e dagli Enti di Promozione Sportiva. Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo ratificato dall'Assemblea. Possono far parte del Consiglio Direttivo i soli soci regolarmente tesserati, in regola con pagamento della quota sociale, che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi, che non siano stati assoggettati da parte di AICS a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

ART. 21 Il presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica 1 anno ed è rieleggibile (si può decidere che può essere rieleggibile fino a un massimo di 6 mandati consecutivi). Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'associazione. Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, al membro più anziano (si può decidere un altro criterio di scelta) di età del Consiglio Direttivo. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente sono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

ART. 22 Controversie tra gli associati

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari, sarà rimessa alle norme previste nello Statuto del Coni e dell'Ente Sportivo e della Federazione Sportiva a cui l'Associazione è affiliata. La risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari sarà rimessa ad un Collegio Arbitrale costituito secondo le norme di legge.

ART. 23 Scioglimento dell'associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli associati.

ART. 24 Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale a carattere sportivo, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti.

ART. 25 Clausola compromissoria

I soci individuali e collettivi devono accettare la giustizia associativa e quella sportiva così come disciplinate dal presente statuto e dai regolamenti ad esso ispirati. L'inosservanza delle disposizioni in materia di controversie da parte di soci individuali o collettivi comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti degli stessi, sino alla loro espulsione o radiazione.

ART. 26 Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia agli art. 36 e segg. del Codice Civile e, in quanto applicabili per identità di ratio, alle norme sulle associazioni riconosciute; al D. Lgs. n. 117/2017; alle norme di settore attualmente vigenti; alla Legge Nazionale 7 dicembre 2000, n. 383; alla Legge Regionale 7 febbraio 2006, n.7, e alle loro successive modifiche.

Letto, confermato e sottoscritto in Cassano delle Murge, (BA) il 23/04/2024

Presidente:

Verni Nicola

Vice Presidente:

Virgilio Dario

Tesoriere:

Fortunato Piodomenico

Segretario:

Di Tommaso Antonio

Socio Fondatore:

Gatti Giorgio

Socio Fondatore:

Conte Bairon Zaza

Socio Fondatore:

Castellucci Francesco